



ORIGINALE

13215/2015

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Responsabilità
civile

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 15636/2012

Cron. 13215

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. C.L.

Dott. ANTONIO SEGRETO - Presidente -

Ud. 14/04/2015

Dott. ANGELO SPIRITO - Rel. Consigliere -

PU

Dott. PAOLO D'AMICO - Consigliere -

Dott. ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere -

Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 15636-2012 proposto da:

COSTIERI CARMINE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA GREGORIO XI, 13, presso lo studio dell'avvocato
MICHELE LIGUORI, che lo rappresenta e difende giusta
procura speciale a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

contro

2015

902

FONDIARIA SAI SPA, NOCERA ANNA MARIA, TORTORA
MICHELE, TORTORA GIOVANNI, TORTORA FELICIA, TORTORA
MARIA ANGELA;

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 497/2011 del TRIBUNALE di
TORRE ANNUNZIATA, depositata il 26/05/2011, R.G.N.
224/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/04/2015 dal Consigliere Dott. ANGELO
SPIRITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per
l'accoglimento del 3° motivo di ricorso.



Svolgimento del processo

Il Costieri citò in giudizio Tortora Giovanni (conducente), Tortora Vincenzo (proprietario) e la Fondiaria SAI (assicuratrice del veicolo) per il risarcimento del danno subito dal proprio veicolo in occasione di un incidente stradale. Il GdP accolse l'eccezione della Fondiaria di difetto della legittimazione passiva e rigettò la domanda. Il Tribunale di Torre Annunziata accolse l'appello del Costieri e condannò la controparte a risarcirgli il danno. Propone ricorso per cassazione il Costieri in tre motivi. Non si difendono gli intimati. Il Costieri ha depositato memorie per l'udienza.

Motivi della decisione

Il **primo motivo** censura la sentenza per non avere liquidato in favore del ricorrente il cd. danno da sosta tecnica, sul presupposto della mancata prova "che l'attore abbia erogato somme di denaro per noleggiare altro veicolo in sostituzione di quello inutilizzabile per l'esecuzione delle necessarie riparazioni".

Il motivo è fondato.

E' consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio in ragione del quale il c.d. danno da "fermo tecnico", patito dal proprietario di un autoveicolo a causa della impossibilità di utilizzarlo durante il tempo



necessario alla sua riparazione, può essere liquidato anche in assenza d'una prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato. L'autoveicolo, infatti, anche durante la sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario (tenuto a sostenere gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione), ed è altresì soggetto a un naturale deprezzamento di valore (tra le varie, cfr. Cass. n. 22687/13; 23916/06; 12908/04; 17963/02). Il giudice, nel rigettare la domanda sul rilievo della mancata prova circa la spesa sostenuta per il noleggio di altro veicolo, ha disatteso l'enunciato principio. La sentenza va cassata sul punto ed il giudice del rinvio procederà al nuovo esame della domanda, adeguandosi al principio di diritto enunciato.

Il secondo ed il terzo motivo lamentano, sotto il profilo dell'omessa pronunzia e sotto quello della violazione di legge e del vizio della motivazione, la mancata liquidazione del danno da ritardo, inteso come danno da lucro cessante per il mancato pagamento delle somme dovute e liquidate a titolo di risarcimento del danno.

I motivi sono fondati. Infatti, il giudice avrebbe dovuto condannare i convenuti in solido al pagamento degli interessi sulla somma di € 2500,00 (liquidata all'attualità)



devalutata alla data del sinistro ed annualmente rivalutata.

Anche questi motivi vanno, dunque, accolti ed il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione degli interessi nei sensi sopra detti.

Il giudice del rinvio provvederà, infine, anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

Per questi motivi

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Torre Annunziata, nella persona di diverso magistrato, anche perché provveda sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2015

Il Presidente

L'Estensore

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 26.6.15 2015
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA